



COMUNE DI SUNI

Provincia di Oristano

FORMAZIONE ADOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

Art. 9 Legge 30 aprile 1999 n. 120

IL SINDACO

Visto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 Marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della Legge 30 Aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto a istituire un unico Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale, comprendente in nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

rilevato che, alla fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'Albo Pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto

INVITA

gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda entro il **28.01.2026** presso questo Comune al seguente indirizzo di p.e.c. protocollo@pec.comune.suni.or.it

si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere elettore del Comune
- b) Avere assolto gli obblighi scolastici

Sono inoltre escluse dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con DPR 30 marzo 1957 n. 361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro

Suni 13.01.2026



Il Sindaco
Corrado Falel

*Ai sensi dell'art. 23 del T. U. delle Leggi per la composizione e l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali e, dell'art. 38 del T. U. delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

- d) i segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizi presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.